



# COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia di Carbonia Iglesias

## Imposta Unica Comunale (IUC)

# Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)



**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13 maggio 2016  
(in vigore dal 01.01.2016)**

## INDICE

<b>TITOLO 1 – Disposizioni generali</b>		
Art. 1	L'IMU quale componente dell'Imposta Unica Municipale (IUC)	pag. 3
Art. 2	Oggetto del Regolamento	3
Art. 3	Soggetto attivo	4
Art. 4	Presupposto dell'Imposta	4
Art. 5	Soggetti passivi	4
Art. 6	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	4
Art. 7	Definizione di fabbricato ed area fabbricabile	5
Art. 8	Determinazione della base imponibile	6
<b>TITOLO II – Esclusioni – Esenzioni - Agevolazioni</b>		
Art. 9	Abitazione principale e detrazioni	7
Art. 10	Assimilazioni all'abitazione principale	8
Art. 11	Esenzioni dall'imposta	8
Art. 12	Immobili di edilizia residenziale pubblica	10
Art. 13	Riduzione base imponibile fabbricati concessi in comodato	10
Art. 14	Riduzione base imponibile fabbricati inagibili ed inabitabili	10
Art. 15	Esenzione terreni agricoli	11
Art. 16	Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli	11
Art. 17	Quota statale del tributo	12
<b>TITOLO III – Gestione amministrativa dell'Imposta Dichiarazioni – versamenti – accertamenti e rimborsi</b>		
Art. 18	Dichiarazione	12
Art. 19	Funzionario responsabile	13
Art. 20	Versamenti	13
Art. 21	Modalità di versamento	14
Art. 22	Accertamenti	14
Art. 23	Ritardati od omessi versamenti	15
Art. 24	Ravvedimento operoso	15
Art. 25	Contenzioso	16
Art. 26	Accertamento con adesione	16
Art. 27	Rimborsi	16
Art. 28	Riscossione coattiva	16
<b>TITOLO IV – Disposizioni finali</b>		
Art. 29	Statuto dei diritti del contribuente	17
Art. 30	Pubblicità del regolamento	17
Art. 31	Casi non previsti dal regolamento	17
Art. 32	Tutela dati personali	17
Art. 33	Rinvio dinamico	18
Art. 34	Entrata in vigore	18
Art. 35	Norme abrogate	18

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### **L'Imposta Municipale Unica (IMU) quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC"** (art. 1, commi 639 e 703 della legge 27/12/2013, n. 147)

1. L'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e ss.mm.ii., si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali:
  - ✓ **la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale unica (IMU)** (o imposta municipale propria), **di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;**
  - ✓ **la componente servizi**, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641- 666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
  - a) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
  - b) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
  - c) **le aliquote dell'IMU: che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**
3. L'istituzione dell'Imposta Unica Comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### Art. 2

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di FLUMINIMAGGIORE, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria, si ritrova nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), nonché dall'art. 1, commi 10, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 53, 54 della legge del 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
  - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
  - dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm.ii., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

**Art. 3**  
**Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di FLUMINIMAGGIORE, con riferimento agli immobili che insistono sul territorio comunale; ed inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della legge 24/12/2012, n. 228, lo Stato cui è riservato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76 per cento.

**Art. 4**  
**Presupposto dell'imposta**

*(art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)*

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge 214 del 2011, e ss.mm.ii.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (*Abitazione di tipo signorile*), A/8 (*Abitazioni in ville*) e A/9 (*Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici*).

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal regolamento.

**Art. 5**  
**Soggetti passivi**

*(art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011)*

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

**Art. 6**  
**Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

*(art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)*

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011, e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le

aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. Nella determinazione delle aliquote IMU, il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 677, della legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii., e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

4. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## **Art. 7**

### **Definizione di fabbricato ed area edificabile**

*(art. 2, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504)*

Al fine dell'imposta:

1. per **FABBRICATO**, si intende l'unità immobiliare iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione, certificata ai sensi di legge, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

2. Per **AREA FABBRICABILE** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

3. Un'area prevista come edificabile dal piano regolatore viene considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria, ovvero ai fini I.C.I., all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

5. Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13 della legge 214/2011, se persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, presentando esplicita richiesta (vedi art. 16).

## **Art. 8**

### **Determinazione della base imponibile**

**1. FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO:** ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituito dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- d) 65 (dal 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

**2. FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO** Nel caso di fabbricati non iscritti al catasto, ovvero che siano iscritti al catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

**3. FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D NON ISCRITTI IN CATASTO:** per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da

imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12.1992 n. 504, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. **AREE FABBRICABILI:** ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, possono essere determinati, con l'adozione di apposita deliberazione della Giunta, dei valori medi di mercato per zone omogenee attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ed avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio, validi anche come supporto tecnico per gli adempimenti dell'ufficio.

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di area edificabili, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

## ***TITOLO II - Esclusioni – Esenzioni - Agevolazioni***

### **Art. 9**

#### ***Abitazione principale e detrazioni***

*(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)*

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (*abitazione di tipo signorile*), A/8 (*abitazioni in ville*) e A/9 (*castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici*). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (*magazzini e locali di deposito*), C/6 (*Autorimesse*) e C/7 (*tettoie chiuse ed aperte*), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

2. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (*abitazione di tipo signorile*), A/8 (*abitazioni in ville*) e A/9 (*castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici*).

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, della legge 214/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La detrazione di cui al comma precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 616/1977; per tali fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

3. **PERTINENZE:** l'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.

Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

### **Art. 10**

#### **Assimilazioni all'abitazione principale.**

*(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, - art. 9-bis, D.L. 47/2014)*

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, data in comodato e/o comunque utilizzata.

2. Per fruire dell'assimilazione è necessario presentare entro i termini di legge la dichiarazione IMU con allegata la documentazione necessaria.

### **Art. 11**

#### **Esenzione dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 214/2011, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/7 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, della stessa legge. Dal 01.01.2014, l'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze:



- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23:  
*“Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.”*, di seguito riportate:
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria (IMU) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Risultano **ESENTI i terreni agricoli** del Comune di Fluminimaggiore, come riportato nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9.
  - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011, e ss.mm.ii.:*“A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”* (**immobili merce**).
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 147/2013: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,*

relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”

Inoltre sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS (art. 21 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- b) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (articolo 1, comma 86, della Legge 28.12.1995, n. 549);
- c) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207/2001).

Inoltre:

- nel caso del precedente punto b), se i lavori si protraggono per un periodo inferiore ai sei mesi, la base imponibile è ridotta in proporzione;
- La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento, a prescindere dalla categoria catastale, per gli immobili di proprietà della locale parrocchia utilizzati promiscuamente anche per lo svolgimento di attività di catechesi, animazione, attività ricreative, culturali, museali, ecc.

Qualora per godere dell'esenzione occorra presentare la dichiarazione IMU, questa deve essere trasmessa entro i termini di legge, attestando il possesso dei requisiti ed indicando gli estremi catastali degli immobili. Le esenzioni si applicano alla quota spettante al Comune.

### **Art. 12**

#### **Immobili di edilizia residenziale pubblica**

(art. 13, comma 10, D.L. 211/2011, convertito dalla L. 214/2011)

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, oltre alla spettanza della detrazione prevista per l'abitazione principale fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

### **Art. 13**

#### **Riduzione base imponibile fabbricati concessi in comodato**

(Art. 13, comma 3, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

1. La base imponibile è **ridotta del cinquanta** per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

### **Art. 14**

#### **Riduzione base imponibile fabbricati inagibili ed inabitabili - di interesse storico**

(Art. 13, comma 3, D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini del presente articolo, sono considerati inagibili o inabitabili, i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) dPR 6 giugno 2001 n. 380, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino, al fine di evitare danni a cose o persone.

La riduzione dell'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, che comunque deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale entro i 60 giorni successivi alla presentazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Ai soli fini tributari, costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

## **Art. 15**

### **Esenzione terreni agricoli**

(Art. 1, comma 13, legge 28.12.2015 n. 208)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, legge 28.12.2015 n. 208: "*A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplente ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*" Di conseguenza sono **ESENTI** i terreni agricoli del Comune di Fluminimaggiore, come riportato nell'allegato "A" alla circolare di cui sopra.

## **Art. 16**

### **Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli**

(art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

2. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile ed ha

effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

- l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
- l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

3. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:

- ✓ che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- ✓ che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

### **Art. 17**

#### **Quota statale del tributo**

*(art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228)*

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76 per cento.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il gettito aggiuntivo è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio, e con esclusione delle categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **TITOLO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA**

### ***Dichiarazioni, versamenti, accertamento e rimborsi***

### **Art. 18**

#### **Dichiarazione**

*(art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011)*

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. Il contribuente può presentare la dichiarazione in via telematica.

## **Art. 19**

### **Funzionario responsabile**

*(art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)*

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Art. 20**

### **Versamenti dell'imposta**

*(art. 9, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23)*

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.  
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune (ed allo Stato) in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, della legge 214/2011, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico (di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. 360/1998) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.  
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Il versamento dell'imposta è effettuato in autotassazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (mod F/24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10,00.

**Art. 21**  
**Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

**Art. 22**  
**Accertamenti**

*(art. 1, commi 695-699, legge 147/2013)*

1. Il Comune, a seguito di verifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18.09.1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 19, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

9. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.

10. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.

11. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

12. A seguito di idonea e specifica previsione normativa dello Stato potrà eventualmente essere determinata con specifico provvedimento, una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, per incentivare l'attività di controllo.

13. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune, saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore a € 10,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

### **Art. 23**

#### ***Ritardati od omessi versamenti***

*(art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

### **Art. 24**

#### ***Ravvedimento operoso***

*(art. 6, c. 5-bis, del D.Lgs 472/97; art. 10, comma 3, legge 212/2000)*

1. Scaduto il termine ordinario per il versamento della prima rata e/o seconda rata, i contribuenti interessati hanno la possibilità di rimediare alle violazioni. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

**Art. 25**  
**Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, compreso reclamo con mediazione di cui all'art.17/bis del medesimo decreto;
2. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27.12.1997 n. 449, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi e criteri dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

**Art. 26**  
**Accertamento con adesione**

*(D.Lgs. n. 218/1997 - Art. 50 legge 449/1997)*

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo n. 218 del 1997.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

**Art. 27**  
**Rimborsi**

*(art. 1, comma 164, legge 296/2006)*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura annua indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della legge 296 del 2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso per importi inferiori ai € 10,00.

**Art. 28**  
**Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006.



## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29**

#### **Statuto dei diritti del contribuente**

1. Si applicano le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.
2. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

### **Art. 30**

#### **Pubblicità del regolamento**

*(art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011)*

1. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

### **Art. 31**

#### **Casi non previsti dal regolamento**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 " *Statuto dei diritti del contribuente*", ed alle altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta, e le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

### **Art. 32**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» e successive modificazioni.

**Art. 33**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme generali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa generale sovraordinata.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 34**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2016**.

**Art. 35**  
**Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari contenute nel titolo IV (Disciplina dell'IMU) del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC", in vigore dal 01.01.2015, approvato con atto di consiglio comunale n. 17 del 19.05.2015.

